

GUIDA ALLA DETRAIBILITÀ E DEDUCIBILITÀ DEI COSTI



INTRODUZIONE ALLA GUIDA

In questa guida si riepilogano i principali costi che l'impresa si trova a sostenere per l'acquisto di beni e/o servizi necessari per lo svolgimento della propria attività. Per alcuni di questi, è prevista una determinata detraibilità dell'iva e deducibilità fiscale, ed è in questo particolare che si concentrerà quanto di seguito trattato.

DETRAIBILITÀ E DEDUCIBILITÀ DEI COSTI

1. Mezzi di trasporto;
2. Trasporto di persone;
3. Telefoni fissi e cellulari;
4. Alimenti e bevande;
5. Spese di rappresentanza;
6. Spese di pubblicità e sponsorizzazione;
7. Concorsi e operazioni a premio
8. Beni di lusso;
9. Spese per prestazioni di lavoro;
10. Beni non ammortizzabili e servizi;
11. Beni ammortizzabili;
 - i. Ammortamento fiscale dei beni materiali;
 - ii. Ammortamento fiscale dei beni immateriali.



1. MEZZI DI TRASPORTO

Detraibilità

Il limite di detraibilità al 40% interessa il costo di acquisto dei beni e dei servizi connessi agli stessi.

Applicabile:

1. per l'acquisto a titolo di proprietà;
2. per l'acquisto in leasing;
3. per il c.d. full rental service ovvero il noleggio a lungo termine;
4. nel caso di successiva messa a disposizione al dipendente ad uso promiscuo.

Autovetture, autoveicoli, motocicli e ciclomotori

- Autovetture per il trasporto di persone con massimo 9 posti compreso il conducente con qualsiasi cilindrata;
- Autoveicoli per trasporto di persone o cose, di peso complessivo a pieno carico di 3.500 Kg con massimo 9 posti conducente compreso e motore di qualsiasi cilindrata (non carrozzati a pianale, a cassone o a furgone);
- Autocarri con caratteristiche specifiche che non ne impediscono il trasporto di persone;
- Motocicli con motore di cilindrata non superiore ai 350 cc;
- Ciclomotori con motore di cilindrata fino a 50 cc.

ECCEZIONI DETRAIBILITÀ INTEGRALE

MEZZI DI TRASPORTO	ESEMPI
Oggetto della propria attività d'impresa	<ul style="list-style-type: none">- Concessionari di vendita per i mezzi destinati alla vendita e quelli forniti a clienti in caso di riparazione;- Mezzi destinati a noleggio o leasing.
Utilizzo esclusivo nell'esercizio d'impresa	<ul style="list-style-type: none">- Auto aziendale messa a disposizione dei dipendenti (no amministratori o Co.co.co) a fronte di un corrispettivo;- Veicoli utilizzati ai fini di formazione da scuole guida;- Veicoli utilizzati come taxi;- Autoveicoli per "uso ufficio" (uffici amministrativi mobili da spostare in occasioni quali fiere, mostre o eventi promozionali in genere)
Acquistati da agenti o rappresentanti di commercio	<ul style="list-style-type: none">- in caso di uso privato viene quantificata la quota di utilizzo privato che è indetraibile o tassata come autoconsumo

USO NON PROFESSIONALE E A TITOLO GRATUITO DI AUTOVETTURE

Per l'uso personale o familiare di un'autovettura così come la messa a disposizione a titolo gratuito al dipendente è previsto quanto segue:

- Viene applicata l'Iva in base al valore normale con rivalsa facoltativa se al momento dell'acquisto è stato esercitato il diritto alla detrazione integrale dell'Iva. Il valore normale è l'importo che l'acquirente dovrebbe pagare in condizioni di libera concorrenza, allo stesso stadio di commercializzazione e nel tempo e luogo in cui viene effettuata l'operazione;
- Non si applica l'iva nel caso in cui la detrazione sia stata operata nella misura del 40%.

CARBURANTI, LUBRIFICANTI, SPESE DI GESTIONE E TRANSITO STRADALE

La detrazione dell'Iva è ammessa al 40% anche nei seguenti casi:

- Acquisti di carburanti e lubrificanti destinati ad aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a motore;
- Prestazioni di lavorazione dipendenti da contratto d'opera, appalto e simili;
- Prestazioni di custodia, manutenzione, riparazione e impiego;
- Transito stradale dei beni stessi.

La prestazione deve essere provata, pertanto i mezzi di pagamento idonei per usufruire della detrazione sono gli assegni e bonifici bancari, bollettini o bonifici postali, carte di debito o credito e prepagate; altri strumenti tracciabili.

TRANSITO AUTOSTRADALE

È detraibile nella misura in cui è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto/ importazione (40% 100%).

Per detrarre l'imposta è obbligatoria la fattura da parte dei concessionari autostradali.

Ad esempio con il Telepass è possibile ricevere una fattura con un dettagliato riepilogo dei pedaggi.

RIVENDITA/CESSIONE

In caso di cessione di un veicolo a cui all'atto dell'acquisto/importazione è stata detratta l'iva al 40%, la base imponibile si determina moltiplicando il corrispettivo dovuto al cedente per la percentuale di detrazione operata.

AEROMOBILI

Per le imprese l'Iva è ammessa in detrazione se:

- l'acquisto o importazione rientra nell'attività d'impresa (impresa di commercio o noleggio);
- aeromobili sono utilizzati ad uso strumentale esclusivo (compagnia aerea).

L'Iva non è mai ammessa in detrazione per artisti e professionisti.

MOTOCICLI DI GROSSA CILINDRATA

Veicoli a due ruote con cilindrata superiore a 350cc. Detrazione ammessa solamente se sono oggetto dell'attività propria d'impresa.

NAVI E IMBARCAZIONI DA DIPORTO

Detrazione ammessa per acquisto, importazione e ricambi solo se sono oggetto dell'attività propria d'impresa.

DEDUCIBILITÀ

Le regole di deducibilità, si differenziano a seconda del tipo di veicolo e dall'utilizzo che ne viene fatto.

Sostanzialmente si distinguono come segue:

1. Mezzi ad uso strumentale esclusivo per l'attività:

sono integralmente deducibili i costi relativi alle quote di ammortamento e le spese di impiego relative a:

- Aeromobili da turismo;
- Navi e imbarcazioni da diporto;
- Autovetture e autocaravan;
- Ciclomotori e motocicli.

È prevista inoltre per:

- Autocarri, autobus, autoveicoli ad uso speciale per trasporti specifici (es. autopompe, autoambulanze, autofunebri, autoveicoli ad uso ufficio);
- Mezzi di trasporto adibiti ad uso pubblico riconosciuti tramite atto di pubblica amministrazione;
- Autoveicoli immatricolati e utilizzati effettivamente per il trasporto promiscuo di persone ovvero dove parte della loro superficie è utilizzabile anche per il trasporto di cose (es. veicoli sprovvisti di sedili posteriori).

Non rientrano i mezzi che risultano da adattamenti e con caratteristiche tecniche che non ne impediscono l'utilizzo per il trasporto di persone ovvero quelli a 4 o più posti e con un rapporto tra potenza del motore e portata del veicolo uguale o superiore a 180.

Il costo del carburante è deducibile se effettuato con pagamento tracciabile.

Sono validi i pagamenti effettuati dal soggetto passivo d'imposta in via mediata, ovvero al verificarsi dei seguenti casi:

- 1) Rifornimento di carburante di un'autovettura aziendale che il dipendente effettua durante una trasferta di lavoro: se il pagamento viene effettuato con un mezzo tracciabile e il relativo importo gli viene poi rimborsato anche unitamente allo stipendio, la spesa è perfettamente riconducibile all'azienda e di conseguenza è consentita la deducibilità;

- 2) Con utilizzo di servizi quali applicazioni per smartphone o tablet e dispositivi elettronici vari che vengono offerti dall'operatore di settore e che prevedono addebito diretto nel conto corrente del cessionario è consentita la deducibilità;
- 3) Buoni carburante, carte ricaricabili o non ricaricabili:
 - Monouso: consentono il rifornimento esclusivo negli impianti gestiti dalla medesima compagnia. Obbligo fatturazione elettronica;
 - Multiuso: consentono il rifornimento in impianti diversi. La cessione o ricarica non è soggetta ad iva e non c'è obbligo di fatturazione elettronica.

2. Mezzi ad uso "non esclusivo":

L'esempio più adatto è l'auto utilizzata dagli amministratori. Le quote di ammortamento e i canoni di leasing o noleggio sono soggette a due tipi di limitazioni:

- Deducibilità ammessa al 20%;
Limiti di rilevanza, ovvero è previsto un tetto massimo di costi a cui è possibile applicare la percentuale.

**nel canone di noleggio, sono incluse anche le prestazioni accessorie come la manutenzione ordinaria, l'assicurazione, le tasse di proprietà, la sostituzione dell'autovettura in caso di guasto. Ai servizi accessori si applica solamente il limite del 20% senza tetto massimo. È per questo motivo che in fattura il canone dovrebbe essere tenuto distinto dalle voci relative ai servizi offerti.*

LIMITI DI RILEVANZA		
MEZZI	ACQUISTO/LEASING	NOLEGGIO*
	Limite	Limite
Autovetture e autocaravan	18.075,99	3.615,2
Motocicli	4.131,66	774,69
Ciclomotori	2.065,83	413,17

4. Mezzi utilizzati da agenti o rappresentanti:

Per quanto riguarda i veicoli utilizzati da promotori finanziari, agenti di assicurazione, agenti e rappresentanti di commercio, indipendentemente dalla forma societaria in cui esercitano l'attività, si applica:

- la percentuale di deducibilità dell'80%;
- limite massimo applicabile a acquisti e leasing di autovetture e autocaravan è elevato a € 25.822,84;
- limite massimo applicabile ai noleggi di autovetture e agli autocaravan è di € 5.164,57.

5. Mezzi dati in uso promiscuo a dipendenti:

Quote di ammortamento e spese relative ai mezzi dati in uso promiscuo (per la maggior parte del periodo di imposta, ovvero metà più uno dei giorni che compongono il periodo stesso) ai dipendenti (non collaboratori coordinati e continuativi assimilati) sono deducibili al 70%.



2. TRASPORTO DI PERSONE

È indetraibile la spesa sostenuta per il trasporto di persone previsto da contratto instaurato direttamente tra vettore e l'utente del servizio.

È detraibile, invece, il trasporto dei propri dipendenti regolarizzato da contratto che l'impresa stipula con il vettore al fine di trasportare i propri dipendenti al posto di lavoro.

Rimane ferma la detraibilità dell'imposta per le imprese che effettuano tali prestazioni in quanto oggetto della loro attività.



3. TELEFONI FISSI E CELLULARI

DETRAIBILITÀ

La detraibilità iva relativa all'acquisto, importazione gestione dei telefoni dipende dall'utilizzo degli stessi:

- Promiscuo;
- Uso esclusivo per l'esercizio dell'impresa, arte o professione.

TIPOLOGIA	USO	DETRAIBILITA'
Telefono fisso	Esclusivo	100%
Telefono fisso	Promiscuo	50%
Telefonia mobile/Cellulare	Esclusivo	100%
Telefonia mobile/Cellulare	Promiscuo	50%
Telefonia fissa e mobile (quando la stima dell'utilizzo a priori non è determinabile)	Uso promiscuo con riaddebito valore utilizzo	100% (detrazione integrale, assoggettando ad imposta l'uso personale)

DEDUCIBILITÀ

La deducibilità dei costi relativi alle apparecchiature telefoniche è pari all'80% a prescindere dalla tipologia utilizzata (fisso o mobile) e dall'uso esclusivo o promiscuo.

Estendibile anche ai software che permettono di collegare le linee telefoniche (es. modem, router).

Sono previste due eccezioni di deducibilità integrale:

1. Imprese di autotrasporto: impianto telefonico di un veicolo;
2. Apparecchiature terminali per la comunicazione le cui specifiche tecniche permettono un uso solo esclusivo.

4. ALIMENTI E BEVANDE

DETRAIBILITÀ

ALBERGHI RISTORANTI E PUBBLICI ESERCIZI:

La detrazione dell'iva relativa alle prestazioni alberghiere e di ristorazione (c.d. vitto e alloggio) è detraibile se inquadrabili come "spese di lavoro". È necessario essere in possesso della fattura da richiedere al momento dell'effettuazione dell'operazione.

CONVEGNI E CONGRESSI – SPESE DI RISTORAZIONE E ALBERGHIERE:

È detraibile l'iva sulle prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande durante la partecipazione a convegni, congressi e simili. È comunque necessario evidenziare in fattura il dettaglio dell'importo corrisposto per tali prestazioni.

PASTI GRATUITI NELLE MENSE AZIENDALI:

Detraibilità integrale se l'organizzazione di tali pasti è pensata dall'imprenditore per ottimizzare l'attività d'impresa, ovvero per creare continuità nel lavoro dei dipendenti, limitare le interruzioni nelle riunioni con clienti, agenti di società collegate che avvengono in azienda. Non va emessa fattura di autoconsumo esterna.

I beneficiari in questo caso non hanno modo di decidere giorno, ora, luogo e natura del pasto ed ora in quanto è tutto predisposto dall'imprenditore.

SPESE DI OSPITALITÀ:

Pienamente detraibili le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare i clienti attuali o potenziali, fornitori, giornalisti, agenti ecc., in circostanza di eventi o fiere per l'esibizione di propri prodotti o servizi organizzate negli stabilimenti dell'impresa. Sono spese inquadrabili tra i costi di produzione dell'impresa che hanno una forte connotazione commerciale e sono correlati alla formazione di ricavi caratteristici.

ALIMENTI E BEVANDE:

L'iva pagata per l'acquisto diretto e l'importazione di alimenti e bevande è detraibile esclusivamente quando sono oggetto di:

- attività propria d'impresa (es. società che organizza abitualmente convegni per conto dei clienti e acquista servizi di ristorazione per offrire un pacchetto completo);
- cessione gratuita (come spese di rappresentanza) se di valore unitario inferiore ad €50 es. ceste di natale, vino, dolci, ecc.;
- Somministrati in mense scolastiche, aziendali o interaziendali;
- Somministrati mediante distributori automatici di alimenti e bevande collocati esclusivamente nelle aree aziendali (anche studi professionali). È detraibile anche il costo per l'acquisto di cialde/capsule inserite nei distributori.

SOMMINISTRAZIONI E PRESTAZIONI ALBERGHIERE

Somministrazione di alimenti e bevande ai clienti	Integralmente detraibile previa fattura
Qualificabili come spese di rappresentanza (es. sostenute in occasione di feste di inaugurazione, viaggi promozionali, ecc.)	indetraibile
Prestazioni acquistate da agenzie di viaggio per organizzazione pacchetti turistici soggetti a regime speciale	indetraibile

DEDUCIBILITÀ

Le spese alberghiere e per somministrazioni di alimenti e bevande sono in genere deducibili nella misura del 75%. Sono previste delle eccezioni di deducibilità integrale:

1. Mense aziendali: direttamente organizzate o gestite da terzi ovvero in convenzione con ristoranti;
2. Per ticket restaurant: acquistati sia dall'azienda per i propri dipendenti sia dalle imprese distributrici che li rimborsano agli esercizi convenzionati;
3. Servizi sostitutivi dei buoni pasto resi tramite App mobile per smartphone;
4. Per alberghi e ristoranti dei tour operator e agenzie di viaggio che li inseriscono nel pacchetto viaggio.

Nel caso di organizzazione di un congresso tramite appalto a terzi con il pagamento di un corrispettivo forfetario è necessario, al fine di dedurre il 75%, far inserire in fattura il dettaglio o eventualmente richiedere gli appositi documenti rilasciati per le spese alberghiere e di somministrazione alimenti e bevande sostenute.

Le spese di viaggio vitto e alloggio sono interamente deducibili in qualità di spese commerciali completamente inerenti.

È necessaria la documentazione dove si evincono le generalità dei partecipanti, la durata, il luogo di svolgimento dell'evento e la natura dei costi. Deve esserci un nesso tra la spesa sostenuta e la partecipazione. Altrimenti i limiti di deducibilità corrispondono a quanto disposto per le spese di rappresentanza.

SOGGETTI INTERESSATI	FINALITÀ DELLA SPESA
Generalità delle imprese (c.d. spese di ospitalità)	Ospitare attuali o potenziali clienti in mostre, fiere, sfilate (viaggi turistici esclusi) dove vengono promossi beni e servizi prodotti dall'impresa; o in occasione di visite a stabilimenti, sedi o unità produttive dell'impresa.
Imprese individuali	Trasferte per partecipazione a mostre, fiere ed eventi simili di esposizione di beni e servizi prodotti dall'impresa o organizzate da fornitori o concorrenti.
Imprese che organizzano fiere o eventi simili (attività caratteristica)	Ospitare clienti anche potenziali durante le mostre o fiere già programmate o in fase di realizzazione

5. SPESE DI RAPPRESENTANZA

DETRAIBILITÀ

E' detraibile l'imposta relativa alle spese di rappresentanza di importo unitario inferiore agli € 50,00.

La spesa di rappresentanza ha come obiettivo la promozione dell'immagine per il consolidamento degli affari dell'impresa e deve necessariamente presentare i seguenti caratteri:

- Gratuità, ovvero la mancanza di un corrispettivo;
- Finalità promozionale o di pubbliche relazioni;
- Coerenza e ragionevolezza con le pratiche commerciali del settore ovvero essere in linea con l'obiettivo di generare ricavi.

Rientrano quindi nella definizione:

- Spese per viaggi turistici che prevedono l'organizzazione di attività promozionali di beni e servizi oggetto dell'attività caratteristica d'impresa;
 - Spese per feste, eventi, ricevimenti di intrattenimento programmati per:
 - ricorrenze aziendali o festività nazionali e religiose (es. cena di natale)
 - inaugurazioni di nuove sedi, uffici o stabilimenti dell'impresa;
 - fiere e mostre dove vengono esposti i beni e servizi prodotti dall'impresa.
- * *Se ai suddetti eventi partecipano solo dipendenti dell'impresa non si tratta di spese di rappresentanza per mancanza del soddisfacimento del requisito della finalità promozionale e collegamento con i ricavi.*

- Altre spese per beni e servizi distribuiti o erogati gratuitamente, la cui produzione o commercio non rientra nell'attività caratteristica dell'impresa, compresi i contributi erogati a titolo gratuito in convegni, seminari e manifestazioni.

Sono esempi: gli omaggi di fine anno ai clienti il cui limite di 50€ è riferito al complesso di beni e non al singolo valore dei componenti; le spese sostenute per mantenere o instaurare i rapporti con i rappresentanti delle Amministrazioni statali, enti locali, associazioni sindacali, ecc

Sono previste delle esclusioni detraibilità integrale:

- Spese di ospitalità, come trattato in precedenza;
- Spese sostenute da imprenditori individuali per le trasferte effettuate per partecipare a fiere espositive di fornitori o concorrenti;
- Omaggi contrattuali alla clientela, ovvero vendite promozionali es. 3x2 in quanto prevedono comunque un corrispettivo;
- Spese per meeting con un gruppo ristretto di medici per lo scambio di informazioni sui farmaci.

DEDUCIBILITÀ

Deducibili nel periodo di imposta in cui si sostengono come segue

RICAVI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA (voce A1 e A5 del C/E, dividendi e interessi conseguiti dalle holding e società finanziarie C15 e C16)	LIMITE DI DEDUCIBILITÀ	LIMITE DI SPESA DEDUCIBILE
Fino a 10 milioni	1,5%	150.000 €
Parte eccedente i 10 milioni fino a 50 milioni	0,6%	150.000 € +240.000 €
Parte eccedente i 50 milioni	0,4%	390.000 + (0,4% dell'eccedenza)

6. SPESE DI PUBBLICITÀ E SPONSORIZZAZIONE

DETRAIBILITÀ

A differenza delle spese di rappresentanza, le spese di pubblicità sono frutto di un contratto a prestazioni corrispettive, pertanto sono integralmente detraibili.

Si tratta di ogni azione volta ad informare il pubblico sull'esistenza di un prodotto, di un marchio o di un servizio e/o a promuovere le sue caratteristiche allo scopo di aumentare le vendite. Di seguito alcuni esempi:

- Vendite di merci a prezzo ridotto;
- Distribuzione ai consumatori di beni mobili venduti al cessionario da un'agenzia di pubblicità;
- Prestazione di servizi a prezzo ridotto o a titolo gratuito;
- Organizzazione di cocktails e banchetti.

Tra le spese di pubblicità sono incluse quelle di sponsorizzazione:

- Apposizione del marchio aziendale in abbigliamento ed eventi di squadre sportive;
- Diffusione del marchio per tramite di personaggi famosi, campioni sportivi, attori, ecc. che si obbligano a promuoverlo durante lo svolgimento delle proprie attività;
- Finanziamento del restauro di un bene culturale o di un sito turistico in cambio della diffusione del nome e dell'immagine aziendale.

DEDUCIBILITÀ

Non essendo più capitalizzabili, si deducono interamente nell'esercizio di sostenimento; salvo il caso in cui possano rientrare tra i costi di impianto e ampliamento e di conseguenza essere deducibili in base alle quote imputate a conto economico.

Per usufruire della integrale deducibilità:

- il corrispettivo annuo riconosciuto sia in denaro che in natura non deve superare i € 200.000,00 (per l'eccedenza si applicano le ordinarie regole di deducibilità);
- il corrispettivo deve essere destinato solamente alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante;
- a fronte dell'erogazione deve corrispondere una specifica attività del soggetto erogante.

È essenziale inoltre:

- a. conservare la documentazione quali depliant, brochure, articoli di stampa, ecc. a prova materiale dell'effettiva sponsorizzazione;
- b. effettuare i versamenti con mezzi tracciabili ovvero bonifici, assegni, carte di credito, ecc.

7. CONCORSI E OPERAZIONI A PREMI

DETRAIBILITÀ

Generalmente, l'acquisto di beni e servizi acquistati dai promotori di manifestazioni ed eventi per essere messi in palio come premio è indetraibile. Inoltre, le assegnazioni ai soggetti vincitori sono fuori campo Iva.

Le manifestazioni a premio hanno scopi promozionali e si distinguono in:

- concorsi a premio: assegnazione in base alla sorte dei partecipanti;
- operazioni a premio: i premi vengono assegnati ai partecipanti che dimostrano, con figurine, buoni, tagliandi ecc., di aver acquistato un determinato quantitativo di merci da una stessa ditta o le offerte con regalo di un determinato prodotto.

Non rientrano tra le operazioni a premio i buoni da utilizzare in spese successive.

Per determinare l'effettiva indetraibilità si devono distinguere due situazioni:

- senza contributo in denaro: l'imposta per l'acquisto di beni e servizi messi in palio in eventi a premio è totalmente indetraibile. Quando l'operazione è promossa da più soggetti, l'indetraibilità ricade solamente in capo all'azienda che utilizza i beni come premi per i clienti.

È il caso in cui un'azienda "X" acquista i beni da utilizzare nelle manifestazioni ma li cede a "Y" che si occupa e gestisce la distribuzione. In questo caso, infatti, "X" effettua solo una cessione a titolo "oneroso".

Se si tratta di premi non imponibili, esenti o esclusi (es. pacchetti di viaggio, acquisti da

operatori che applicano il regime del margine) versamento di imposta sostitutiva del 20% calcolata sul prezzo di acquisto dei beni, da effettuare entro il giorno 16 del mese successivo al mese al pagamento del corrispettivo o se successivo alla data della fattura. Codice tributo 1672.

Sono esclusi da imposta sostitutiva i biglietti delle lotterie nazionali, le giocate del lotto e la conversione di punti maturati nell'ambito di un'operazione a premio con punti di un'altra operazione a premio.

- con contributo in denaro: se alla consegna del premio il consumatore finale è tenuto a corrispondere una somma di denaro, si rientra nel caso di cessione di beni, di conseguenza si assoggetta ad Iva. Il promotore quindi può detrarre l'imposta rettificando l'iva non detratta in precedenza.

DEDUCIBILITÀ:

Ammissa in proporzione agli impegni assunti nell'esercizio.

- Concorsi a premio: fino al 30%;
- Operazioni a premio: fino al 70%.

I costi devono essere distinti per operazione ed esercizio di formazione in quanto poi andranno rapportati con i corrispondenti accantonamenti. Se emergono differenze, queste costituiscono sopravvenienze attive (tassabili) o passive (deducibili).

Al termine del 3° esercizio successivo a quello di formazione l'eventuale residuo non utilizzato, concorre alla formazione del reddito di esercizio stesso.

8. BENI DI LUSO

Sono considerati beni di lusso i seguenti:

- lavori in platino e prodotti con parti o guarnizioni in platino;
- pelli da pellicceria come zibellino, visone, leopardo, ecc.;
- vini e spumanti a denominazione di origine;
- tappeti e guide fabbricati a mano originari dall'Oriente, Estremo Oriente o Nord Africa;
- mezzi di trasporto di grossa cilindrata (es. motocicli).

Per gli imprenditori l'Iva è detraibile se rientrano nell'oggetto dell'attività d'impresa.

Per artisti e professionisti, l'imposta è sempre indetraibile.

I limiti si applicano anche ad eventuali acquisti di componenti o pezzi di ricambio, nonché ai carburanti e lubrificanti. Sono valide le stesse limitazioni anche per le prestazioni di servizi connessi, contratti d'opera, leasing, appalto e noleggio, custodia e manutenzione.



9. SPESE PER PRESTAZIONI DI LAVORO

Le spese per le prestazioni di lavoro in un'impresa riguardano: dipendenti, amministratori, promotori, soci fondatori e gli associati in partecipazione.

Spese e compensi ai lavoratori dipendenti

Sostenute in denaro o in natura (salari, stipendi, contributi previdenziali, accantonamenti ai fondi di quiescenza e previdenza, indennità per ferie non godute, ecc.).

deducibili per competenza dal reddito imponibile.

In merito alla competenza si fa presente che:


- Spese di selezione del personale: deducibili nell'anno di competenza;
- Spese di formazione e aggiornamento: considerati costi pluriennali, ovvero si imputano in più esercizi se:
 - a. riferite ad un'attività di avviamento di una nuova impresa o di un'attività dell'impresa;

- b. inserite in un processo di riconversione o ristrutturazione comportante un profondo cambiamento nella struttura aziendale che fa prevedere in futuro flussi di reddito positivi.

- Quota di partecipazione agli utili: se l'impresa decide di riconoscere al dipendente, oltre alla retribuzione spettante, una quota di utile:
 - a. È deducibile nell'esercizio di formazione degli utili se la percentuale di partecipazione è prestabilita;
 - b. Deducibile nell'esercizio in cui viene approvato il bilancio se fissata annualmente.

Si rilevano alcune eccezioni:

- liberalità.
- trasferite;
- veicoli e fabbricati dati in uso;
- strutture ricettive;
- versamenti a fondi pensione complementari.



LIBERALITÀ'

Le erogazioni liberali fatte volontariamente alla generalità dei dipendenti come le strenne di Natale, opere e servizi con finalità di educazione, istruzione e ricreazione (es. cene aziendali, viaggi, ecc.), culto e assistenza sociale e sanitaria, car pooling; sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille del totale delle spese di prestazione di lavoro dipendente dell'esercizio.

Sono inoltre inclusi:

- contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro;
- accantonamenti a fondi di quiescenza e previdenza;
- c.d. welfare aziendali previsti obbligatoriamente dal contratto nazionale del lavoro in sostituzione dei premi di risultato.

TRASFERTE

TIPO	DEDUCIBILITÀ
Rimborsi analitici per vitto e alloggio	nel comune dove l'imprenditore ha sede dei propri affari: deducibile al 75%; fuori da tale comune: deducibile nella misura giornaliera massima di € 180,76 (in Italia); o € 258,23 (estero)
Rimborsi dei biglietti di viaggio	Integralmente deducibili
Rimborsi dei biglietti di viaggio	Se il dipendente è stato autorizzato all'uso per una specifica trasferta sono deducibili nel limite del costo di percorrenza (tabella Aci) o delle tariffe di noleggio

VEICOLI DATI IN USO

Si rimanda a quanto trattato in precedenza nel paragrafo 1 sui mezzi di trasporto.

FABBRICATI DATI IN USO

I canoni di locazione, anche finanziaria e le spese di manutenzione dei fabbricati concessi in uso ai

dipendenti, vengono trattati diversamente a seconda della tipologia di uso a cui sono destinati come da tabella sotto.

UTILIZZO	TRATTAMENTO
Alloggio di dipendenti in trasferta	Deducibili entro i limiti giornalieri di € 180,76 e per quelli siti all'estero € 258,23.
Concessione in uso a dipendenti che hanno trasferito la loro residenza per esigenze lavorative	Interamente deducibili nel periodo di imposta in cui avviene il trasferimento e per i due anni successivi.
Altri scopi (es. abitazione messa a disposizione di dirigente che non ha trasferito la residenza per motivi di lavoro; concessione in uso a dipendenti oltre al triennio iniziale; ecc.)	Deducibilità ammessa per un importo non superiore a quello che costituisce reddito per il dipendente.

STRUTTURE RICETTIVE

I canoni di locazione, anche finanziaria, per le strutture ricettive per i dipendenti sono indeducibili. Si escludono i servizi mensa destinati ai dipendenti in generale e servizi di alloggio destinati a dipendenti in trasferta temporanea.

VERSAMENTI A FONDI PENSIONE E COMPLEMENTARE

sono deducibili:

- integralmente per i versamenti diretti dei contributi ad un fondo pensione, oltre che agli oneri contributivi versati ad enti o casse ai fini assistenziali e previdenziali;
- per il 4% del TFR annualmente destinato ai Fondi pensione (6% per le imprese con meno di 50 addetti).

10. BENI NON AMMORTIZZABILI E SERVIZI

DETRAIBILITÀ

I beni non ammortizzabili sono quei beni materiali e immateriali che hanno un costo inferiore ad € 516,46.

La detrazione dell'iva è quindi integrale e immediata salvo per specifici beni (es. telefoni cellulari) come visto in precedenza.

Il diritto alla detrazione può essere anche oggetto di rettifica se, tra il momento in cui la detrazione viene esercitata e quello dell'effettiva utilizzazione del bene o servizio acquisito, si verifica una delle seguenti ipotesi:

- cambio di destinazione: quando la prima utilizzazione dei beni avviene in relazione all'effettuazione di operazioni che danno diritto alla detrazione dell'imposta in misura diversa da quella iniziale (dichiarata in dichiarazione annuale quando è avvenuto l'acquisto) la detrazione viene rettificata in aumento o diminuzione; ad esclusione dei soggetti che utilizzano il pro-rata che non devono fare rettifiche.
- Inoltre, viene meno tale obbligo anche per i beni destinati a fini estranei all'impresa, in quanto di applica la tassazione del bene a titolo di autoconsumo (con autofatturazione);
- mutamenti di regime: derivano da cambiamenti nell'attività del contribuente ai quali consegue la detrazione dell'imposta in diversa misura. Si distinguono:
 - a. mutamenti nel regime fiscale delle operazioni attive (es. un costruttore edile che vende un immobile entro 5 anni dalla costruzione effettua un'operazione imponibile, se oltre ai 5 anni e senza optare per l'imponibilità, diventa cessione esente)
 - b. mutamenti nel regime di detrazione dell'imposta sugli acquisti (es. passaggio del contribuente dal regime forfetario all'ordinario)

- c. mutamenti dell'attività svolta (ampliamenti di un'attività imponibile con nuova attività che non dà diritto alla detrazione)

La rettifica può essere effettuata solo per beni e servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati, in un'unica soluzione e rispettando i seguenti termini:

- a. se si genera un debito di imposta in coincidenza della prima liquidazione mensile o trimestrale dell'anno in cui opera il nuovo regime;
- b. se si genera un credito di imposta contabilizzato a partire dalla prima liquidazione dell'anno e fino al termine ultimo per l'esercizio alla detrazione (dichiarazione annuale).

È necessario predisporre e conservare idonea documentazione dove si distinguono i beni e servizi del patrimonio aziendale per categorie omogenee evidenziandone quantità e valori. Per il valore dell'iva si può imputare quello delle fatture di acquisto più recenti.

DEDUCIBILITÀ

I beni di valore unitario pari o inferiore ad € 516,46 possono essere dedotti interamente nell'esercizio di sostenimento, previa imputazione al 100% nel conto economico. Si evidenzia in merito che non conta l'importo totale della fattura ma il costo singolo, per cui ad esempio l'acquisto di due frullatori che costano 300 euro cadauno è interamente deducibile, pur essendo la fattura dell'importo di 600 € più iva. Questo non vale nel caso di più componenti di un bene con un'unica funzionalità: se acquisto un pc da 400 euro e una tastiera da 40 euro, tale costo dovrà essere computato insieme e quindi ammortizzato perché computer e tastiera non sono indipendenti tra loro.



11. BENI AMMORTIZZABILI

DETRAIBILITÀ

Sono considerati tali:

- beni materiali e immateriali di importo superiore ad € 516,46 per i quali il coefficiente di ammortamento non è superiore al 25%;
- i fabbricati, le porzioni di fabbricati e le aree fabbricabili (anche per le imprese di costruzione).

Anche in questo caso la rettifica della detrazione dell'Iva è applicabile:

- a tutti i soggetti iva e può avvenire per cambio di destinazione dei beni;
- solo per soggetti esenti, deriva dalla variazione del pro-rata.

Si effettua sulla detrazione operata sull'Iva:

- a. relativa all'acquisto del bene;
- b. alle prestazioni di servizi, ovvero trasformazione, riattamento o ristrutturazione dei beni stessi

- Per il cambio di destinazione si tratta ad esempio di trasformazione di un'abitazione in immobile strumentale e viceversa; trasformazione di un'abitazione in un ufficio; ecc. Rettifica in aumento o diminuzione in base al diverso utilizzo effettuato nell'anno dell'entrata in funzione e nei 4 successivi. Per i fabbricati, le porzioni di fabbricati e le aree fabbricabili il periodo di rettifica è stabilito in 10 anni da data ultimazione.
- Per variazione del pro-rata riguarda quei contribuenti che effettuano operazioni esenti ma che hanno acquistato, anche tramite appalto, dei beni strumentali per esercitare l'attività. Si prevede, in caso di successiva variazione della percentuale di variazione, una rettifica della detrazione dell'Iva pagata sui beni stessi. La rettifica è obbligatoria quando la variazione percentuale è superiore ai 10 punti, esclusi i decimali (quindi almeno pari all'11%); facoltativa in caso contrario e a condizione che il soggetto mantenga lo stesso criterio per almeno 5 anni consecutivi.

DEDUCIBILITÀ

11.1. AMMORTAMENTO FISCALE DEI BENI MATERIALI

Si distinguono principalmente in:

- acquisto in proprietà;
- in leasing;
- affitto o usufrutto.

L'uso può essere esclusivo per l'attività aziendale o promiscuo.

Fabbricati

Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili, il costo dei fabbricati strumentali, va inteso al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza.

Il costo delle aree acquisite congiuntamente al fabbricato, è pari al maggior valore tra quello esposto in bilancio nell'anno di acquisto e quello corrispondente al 20% (30% per i fabbricati industriali) del costo complessivo, mentre, in caso di precedente acquisto autonomo, si assume il valore di acquisto dell'area.

La norma, si applica ai fabbricati:

- Strumentali per destinazione: la quota di ammortamento calcolata è interamente deducibile. Rientrano nella categoria gli immobili generalmente ad uso abitativo ma cui natura viene modificata per lo svolgimento dell'attività di impresa. Si tratta ad esempio di un appartamento che viene adibito a magazzino;
- Strumentali per natura: non suscettibili di utilizzazione diversa se non con modifiche radicali. Rientrano quindi fabbricati e stabilimenti industriali, opere idrauliche fisse, autorimesse e officine, uffici, negozi, magazzini e altre opere murarie, silos piazzali e recinzioni, fabbricati ad uso amministrativo e commerciale, ecc.;
- Non strumentali: la quota di ammortamento calcolata è indeducibile. Rappresentano perlopiù un investimento di mezzi finanziari. Si tratta ad esempio di un immobile ad uso abitativo che può appartenere alla società ma viene dato in uso a terzi; di immobili adibiti ad impianto termale; balneare; terapeutico; le scuole materne, gli asili nido, gli impianti sportivi, ecc.

Sono esclusi gli impianti e i macchinari anche se infissi al suolo, ad eccezione del caso in cui tali impianti e macchinari costituiscano un'unità immobiliare iscrivibile al Catasto urbano.

Acquisiti in leasing la quota capitale (20% o 30% della quota stessa) del canone è indeducibile, in relazione al terreno. Rimane pienamente deducibile la quota interessi.

- Se il fabbricato strumentale insiste su un terreno in relazione al quale sussiste un diritto di superficie a tempo determinato, il relativo costo è deducibile.
- Il costo sostenuto per l'acquisto del diritto di superficie a tempo indeterminato è invece fiscalmente indeducibile, poiché tale acquisto è assimilabile all'acquisto in proprietà del terreno.

Se la concessione prevede il pagamento di:

- rate periodiche: deducibili per competenza;
- somma unica: deducibile in relazione alla durata dell'utilizzazione.

Immobili dati in locazione, anche finanziaria, o in comodato: la percentuale da applicare ai fini della determinazione forfetaria del valore dell'area (20% o 30%) deve essere fissata in base al concreto utilizzo dell'immobile da parte dell'utilizzatore. La qualificazione del fabbricato (industriale o meno) non può essere successivamente modificata nel caso di un diverso utilizzo, neppure a seguito di variazione catastale della destinazione d'uso.

Uso promiscuo È deducibile il 50% della rendita catastale per quelli di proprietà o del canone di affitto o di leasing purché non si disponga di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio di impresa.

Spese di manutenzione, riparazione, trasformazione e ammodernamento

Sono deducibili le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione (in seguito "spese di manutenzione") che riguardano sia beni in proprietà sia in leasing ma con diverse regole.

Le spese di manutenzione possono essere:

- capitalizzate, ovvero, portate in aumento del costo d'acquisto;
- spesate se sostenute in modo ricorrente per mantenere lo stato del bene.

I criteri di deduzione fiscale variano a seconda del criterio contabile adottato:

CRITERIO CONTABILE	CRITERIO FISCALE DI DEDUZIONE*
Patrimoniale	Lungo la durata del leasing sono deducibili solo i canoni secondo competenza.
Finanziario	È ammessa la deduzione dell'ammortamento e degli interessi passivi imputati a C/E.

*il costo è deducibile interamente, parzialmente o indeducibile a seconda del tipo di bene preso in leasing (bene strumentale, ad uso promiscuo come mezzo di trasporto o apparecchi telefonici, ecc.)

In entrambi i casi gli interessi passivi, sono deducibili secondo le seguenti regole ordinarie di seguito esposte.

Generalmente gli interessi passivi sono costi di esercizio perciò si imputano a C/E nell'esercizio in cui maturano; tuttavia in casi specifici possono essere capitalizzati.

Gli interessi capitalizzabili, ovvero imputabili ad aumento del costo dei beni, hanno origine:

- Dai prestiti che l'impresa ha contratto per finanziare la costruzione di beni strumentali materiali e immateriali (impianti, capannoni, macchinari ecc.);
- Da finanziamenti generici;
- Da finanziamenti contratti per provvedere alla realizzazione di beni merce che richiedono cicli produttivi lunghi, o per realizzazione di lavori su commessa (imputati ad aumento delle rimanenze).

Non è consentita la capitalizzazione per l'acquisto di beni già pronti per l'uso.

Tutti gli interessi passivi e gli oneri assimilati di natura finanziaria capitalizzati, sono deducibili in ciascun periodo di imposta entro un limite quantitativo determinato. È necessario calcolare l'effettiva deducibilità nell'anno in cui sono rilevati contabilmente e capitalizzati con le seguenti modalità:

- Fino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi attivi e dei proventi finanziari assimilati di competenza del periodo di imposta e di quelli riportati da periodi di imposta precedenti;
- L'eventuale eccedenza, nel limite dell'ammontare risultante dalla somma tra del 30% del ROL

(Risultato operativo lordo della gestione caratteristica) del periodo di imposta e il 30% del ROL riportato da periodi di imposta precedenti.

L'importo eccedente di interessi passivi, indeducibile in un periodo di imposta, può essere portato in deduzione in periodi successivi per un ammontare pari all'eventuale differenza positiva tra:

- a. La somma degli interessi attivi di competenza del periodo di imposta e del 30% del ROL;
- b. Gli interessi passivi di competenza del periodo di imposta.

In via analoga, assumono rilevanza:

Gli interessi attivi e i proventi finanziari assimilati, derivanti da operazioni di natura contrattuale o finanziaria.

Beni mobili

Per i beni mobili diversi dai fabbricati strumentali, l'ammortamento viene calcolato sul costo storico a cui vanno aggiunti gli interessi passivi, gli oneri accessori di diretta imputazione e le spese di manutenzione, riparazione ecc. eventualmente imputate a bilancio ad aumento del costo stesso. Il contributo in conto impianti, va sottratto dal costo da ammortizzare.

In questo ambito, assumono rilevanza:

- beni di valore unitario pari o inferiore ad € 516,46 che possono essere dedotti interamente nell'esercizio di sostenimento, previa imputazione al 100% nel conto economico;
- deducibilità dei costi sostenuti per l'acquisto di autoveicoli (si rimanda al paragrafo mezzi di trasporto);
- deducibilità dei costi sostenuti per i telefoni (si rimanda al paragrafo Telefoni fissi e cellulari).

11.2. AMMORTAMENTO FISCALE DEI BENI IMMATERIALI

Le quote di ammortamento dei beni strumentali immateriali sono determinate diversamente a seconda della tipologia del bene.

Ad ogni modo l'ammortamento decorre dall'acquisto del diritto, indipendentemente dall'utilizzazione. Nel caso di affitto d'azienda o concessione in usufrutto, l'ammortamento spetta rispettivamente all'affittuario o usufruttuario.

Il costo ammortizzabile comprende: il costo di acquisto e gli interessi passivi fino al momento dell'entrata in funzione del bene e per la quota ragionevolmente imputabile.

Proprietà intellettuale

Spese sostenute per l'acquisto del diritto di utilizzazione di:

- Opere d'ingegno;
- Brevetti industriali;
- Know How ovvero anche i processi, le formule e le informazioni relative ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale e scientifico.

Sono deducibili in quote, anche non costanti, di importo non superiore al 50% del costo per ogni esercizio.

Se di produzione interna, rimane imputabile come "spese di ricerca" fino all'esito finale. Il costo viene costituito in base alle spese di ricerca sostenute.

in caso di leasing per i beni immateriali, il periodo della deducibilità del canone varia a seconda della data di stipula del contratto.

Marchi d'impresa

Il costo è deducibile in quote non superiori ad 1/18 dello stesso per ogni esercizio. Di conseguenza il periodo minimo di ammortamento fiscale è 18 esercizi. Se la durata di ammortamento contabile è inferiore (es. 10 anni), si deve effettuare una variazione in aumento nella dichiarazione dei redditi, in caso contrario l'ammortamento contabile anche fiscalmente.

Diritti di concessione

Generalmente rilasciati da Autorità pubbliche, comprendono le spese che permettono ad esempio:

- l'utilizzo o occupazione del suolo pubblico;
- derivazione di acque pubbliche;
- Ecc.

Deducibile in base alla durata di utilizzo prevista da contratto o per legge.

Il periodo di ammortamento è quindi il minore tra la durata contrattuale o legale e quella economica:

- Se la durata economica è maggiore di quella contrattuale, ha valenza la legale;
- Se la durata legale o contrattuale è superiore rispetto al reale periodo di sfruttamento economico (es. licenze perpetue), la durata deve limitarsi al periodo di utilizzazione.



TIPO DI SOFTWARE	DESCRIZIONE E AMMORTAMENTO
Di base (o di sistema)	Permette l'utilizzo del computer senza il quale non potrebbe funzionare. Acquistato quindi per uso diretto, non può essere sfruttato commercialmente ^[?] costo ammortizzato secondo aliquota del macchinario (hardware) in cui è installato e a partire dal momento di utilizzo.
Applicativo (es. programmi gestionali di contabilità, di traduzione, di magazzino, ecc.)	<ul style="list-style-type: none"> - Uso diretto, costo spalmabile in più esercizi con deducibilità effettuata a seconda delle quote imputabili a ciascun esercizio; - Concessione in uso per sfruttamento commerciale, deduzione in quote costanti in base alla durata dell'utilizzazione.
Personalizzato	<ul style="list-style-type: none"> - acquistato da terzi (diritto di concessione, licenza ad uso limitato per sfruttamento commerciale): deduzione in quote costanti in base alla durata dell'utilizzazione; - prodotto internamente (acquisto a titolo di proprietà o licenza d'uso a tempo illimitato; proprietà intellettuale): deduzione in quote non necessariamente costanti di importo inferiore al 50%.

Se il software è acquistato da un soggetto che usufruisce dell'iper ammortamento si può godere di una maggiorazione del 40%.

Avviamento

Acquisito a titolo oneroso, ammortizzato in bilancio secondo i corretti principi contabili con stima della vita utile al massimo di 10 anni (se non stimabile) è deducibile fiscalmente in ciascun esercizio in misura non superiore ad 1/18 (5,56%).